D.P.C.M. 16 marzo 1990

Trattamento di missione per i dirigenti dello Stato e categorie equiparate

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 1990, n. 94.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI sulla proposta del MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, recante disposizioni in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparare, nonché in materia di pubblico impiego;

Visto l'art. 1, comma 4, del predetto decreto-legge, che ha esteso al sopracitato personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, la normativa vigente in materia di trattamento di missione per i dirigenti degli enti pubblici non economici, di cui all'art. 14, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, in base alla quale i dirigenti comandati in missione possono chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e per l'alloggio, con conseguente riduzione dell'indennità di trasferta;

Visto l'art. 1, comma 4-bis, del medesimo decreto-legge n. 413, che per la determinazione dei limiti massimi di spesa rimborsabili per il vitto e per l'alloggio rinvia ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro del tesoro;

Visto l'art. 2 della legge 8 marzo 1985 n. 72, che ha esteso ai dirigenti degli enti pubblici non economici il trattamento economico, compreso quello di missione, previsto per i dirigenti dello Stato;

Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1º marzo 1990, data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1990, n. 37, la spesa massima che può essere ammessa a rimborso è stabilita nelle seguenti misure:

- a) complessive L. 100.000 per due pasti giornalieri; detto importo compete nella misura ridotta del 50 per cento per la consumazione di un solo pasto (3);
- b) prezzo di una camera singola in alberghi a 4 stelle (1 categoria).
- (3) Il limite di spesa per i due pasti giornalieri è stato portato a L. 109.500 con D.P.C.M. 12 marzo 1993 (Gazz. Uff. 7 maggio 1993, n. 105) e a L. 118.300 con D.P.C.M. 15 febbraio 1995 (Gazz. Uff. 8 aprile 1995, n. 83).

Art. 2

Le spese di vitto e di alloggio devono essere documentate mediante fattura o ricevuta fiscale.

In caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto oppure di entrambi l'indennità di trasferta oraria o giornaliera è ridotta, rispettivamente, di un terzo o della metà o di due terzi, ai sensi dell'art. 9, comma terzo, della legge 18 dicembre 1973, n. 836.